

Verbale di intesa

Il giorno 23 dicembre 2015, in Bergamo

tra

UNIONE DI BANCHE ITALIANE, nella sua qualità di Capogruppo e dunque anche in nome e per conto di tutte le Banche e Società del Gruppo

e

la Delegazione Sindacale di Gruppo ai sensi dell'art. 21 del CCNL 19.1.2012 rinnovato con accordo del 31.03.2015, formata dalle seguenti Organizzazioni Sindacali, rappresentate dalle Segreterie Nazionali, dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende sopra citate:

- FABI
- FIRST CISL
- SINFUB
- UGL CREDITO
- UILCA
- UNISIN

Premesso che


Il Gruppo UBI nell'ambito delle disposizioni derivanti dalle procedure sindacali previste :

- ha attivato, a partire dal mese di dicembre 2014, un piano di esodo anticipato e incentivato, su base volontaria, per complessive 500 risorse - a fronte di 1.277 posizioni eccedenti, dichiarate con lettera informativa del 14.10.2014 e regolamentate con l'Accordo Quadro del 26.11.2014 - per la realizzazione del quale sono stati adottati gli strumenti della risoluzione consensuale incentivata dei rapporti di lavoro, nonché i criteri previsti dall'art. 8 del Decreto Interministeriale 28.7.2014 n. 83486;
- ha ricevuto un numero di adesioni al Fondo di Solidarietà su citato superiore rispetto a quanto stabilito dall'Accordo Quadro stesso, determinandosi pertanto una quota residua di n. 339 domande non accoglibili relative a dipendenti delle società come sotto precisato (dati espressi per società operativa):







	Richieste 2014 non accolte
UBI - UBI ACADEMY	17
UBIS	51
Totale	68
BBS	77
BPA	16
BPB	100
BPCI	8
BRE	16
BVC	7
CARIME	40
Totale	264
Totale altre Società	7
Gruppo UBI	339

F.A.B.I.


UGL


FIRST - CISL


- in considerazione dei riflessi derivanti dal perdurante contesto normativo, economico e finanziario di sistema, che confermano il permanere di una generalizzata difficoltà di mercato e delle eccedenze residue di risorse su diverse realtà del Gruppo, si ritiene di continuare nella ricerca di un recupero di efficienza e redditività nel presupposto di massimizzare il posizionamento del Gruppo in un auspicabile scenario di ripresa, riconoscendo comunque l'impegno continuo e fattivo dei lavoratori anche in tale difficile contesto;

     
SINFUB
UNISIN

- d) preso atto della recente comunicazione delle Aziende in ordine alla sussistenza di componenti economiche straordinarie atte a sostenere un ulteriore ricorso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà di settore, in prosecuzione del piano di esodo anticipato avviato con l'Accordo Quadro del 26.11.2014, le Parti si sono incontrate per un ulteriore approfondito confronto volto a creare le condizioni per accogliere almeno le 339 domande di cui al precedente punto b) delle premesse.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

**Art. 1
Premesse**

Le premesse sono parte integrante ed essenziale del presente Verbale di intesa.

**Art. 2
Adesione al Fondo di Solidarietà (prestazioni straordinarie)
Domande già presentate ai sensi dell'Accordo Quadro 26.11.2014, art. 8.**

1. Le Parti - nel prendere atto che sussistono ad oggi le condizioni di sostenibilità economica di cui al punto d) delle premesse - concordano di procedere all'accoglimento almeno delle 339 domande di adesione al piano di esodo di cui al punto b) delle premesse; a tal fine condividono di considerare la validità e l'efficacia delle stesse, da attuarsi da parte dei lavoratori interessati attraverso la sottoscrizione - entro il 20.1.2016 - dell'apposita modulistica che sarà sottoposta ai medesimi da parte dell'azienda datrice di lavoro.
2. Sono confermate le condizioni applicate al personale già cessato per accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di cui all'art. 8 dell'Accordo Quadro 26.11.2014 per il caso di accoglimento della domanda entro il 19.12.2014, comunicate con Circolare di Gruppo n. 593 del 03.12.2014.
3. Le domande di cui al precedente punto 1) saranno accolte dalle aziende interessate con cessazione dal servizio in data 31.01.2016 e conseguente accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà dal 01.02.2016, previa rinuncia al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva. Tenuto conto dell'adeguamento dell'aspettativa di vita (msg INPS 2535 del 13.04.2015), l'ultima finestra di maturazione della pensione INPS utile per l'accesso al Fondo di Solidarietà considerata valida per le posizioni di cui al presente articolo è il 01.06.2020, salvo data diversa e successiva che - per ciascuna posizione interessata - dovesse emergere dalle verifiche effettuate presso l'Inps, alla quale sarà automaticamente adeguata la finestra utile di cui sopra

**Art. 3
Nuove domande di esodo volontario**

1. Atteso il permanere delle posizioni in esubero anche dopo l'accoglimento delle richieste di cui al precedente art. 2 e tenendo conto di quanto evidenziato al punto d) delle premesse circa la sussistenza di compatibilità economiche necessarie a sostenere l'ulteriore ricorso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà, le Parti si danno atto che - ferma restando l'applicazione del criterio della volontarietà di cui all'articolo 6 dell'Accordo Quadro 26.11.2014 - saranno accolte ulteriori domande presentate da risorse disabili in stato di gravità che, alla data del presente accordo, hanno diritto (per se stesse) alle prestazioni di cui alla Legge 104/1992 (o abbiano presentato alla medesima data la relativa domanda ed ottengano in esito alla stessa la relativa certificazione), purché non percettori di assegni di invalidità a carico dell'INPS, salvo che nel caso di pensionamento per vecchiaia e che comunque abbiano diritto alle prestazioni AGO con decorrenza entro il 01.09.2020 (compreso).
2. In secondo luogo, saranno accolte nuove domande presentate da dipendenti che alla data del presente accordo risultino disabili anche non titolari delle prestazioni di cui alla Legge 104/1992 del comma precedente, con diritto alle prestazioni AGO con decorrenza entro il 01.09.2020 compreso (o abbiano presentato alla medesima data la relativa domanda ed ottengano in esito alla stessa la relativa certificazione), con invalidità documentata ed in misura percentuale non inferiore al 67%, purché non percettori di assegni di invalidità a carico dell'INPS, salvo che nel caso di pensionamento per vecchiaia.

3. Domande aggiuntive rispetto alle fattispecie previste ai comma che precedono, potranno essere presentate da dipendenti con diritto alla prestazione pensionistica AGO con decorrenza entro il 01.06.2020 (compreso) e potranno essere accolte subordinatamente alle disponibilità economiche straordinarie di ciascuna azienda interessata, compatibilmente con le relative esigenze tecniche, organizzative e produttive e comunque soltanto

FIRST - CISL

nelle aziende che ancora presentino situazioni di eccedenza sia dopo le uscite regolate con accordo Quadro 26.11.2014 che dopo quelle regolate dalle previsioni che precedono del presente accordo.

4. La Capogruppo, nel corso di apposito incontro da tenersi entro il 29.02.2016 e comunque anche a richiesta di una delle Parti, comunicherà alle OO.SS. firmatarie del presente accordo l'entità delle domande pervenute e da accogliere per ogni azienda, sulla base dei criteri sopra individuati.
5. A tutti i dipendenti con diritto alla prestazione pensionistica AGO con decorrenza non oltre il termine del rispettivo periodo di preavviso contrattuale, rientranti nelle previsioni del presente articolo, viene riconosciuta la facoltà di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con ultimo giorno di servizio entro il 31.3.2016 – oppure ultimo giorno del mese di perfezionamento del requisito contributivo in caso di pensione anticipata - con esclusione reciproca di qualsiasi obbligo di preavviso, previa presentazione entro il 10.02.2016 di specifica richiesta da parte dell'interessato in modo conforme al modulo che sarà allegato alla circolare illustrativa destinata a tutto il Personale. A detto personale sarà riconosciuto un importo omnicomprensivo lordo nelle misure previste dall'art. 7 dell'Accordo Quadro 26.11.2014, ivi compreso quanto previsto nella nota a verbale.
6. A tutti i dipendenti con diritto alla prestazione pensionistica AGO con decorrenza successiva al termine di cui al comma precedente e fino ai termini stabiliti ai commi 1, 2 e 3, rientranti nelle previsioni del presente articolo, viene riconosciuta la facoltà di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con ultimo giorno di servizio entro il 31.03.2016, al fine di confluire nel Fondo di Solidarietà di settore, previa rinuncia al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva, compilando l'apposito modulo di adesione (allegato alla circolare esplicativa) da far pervenire al datore di lavoro inderogabilmente entro il 10.02.2016. A detto personale saranno riconosciute le condizioni applicate al personale già cessato per accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà e comunicate con Circolare di Gruppo n. 593 del 03.12.2014 per il caso di accoglimento della domanda entro il 19.12.2014.
7. Ferme le condizioni e i criteri di priorità di cui ai commi 1 e 2 che precedono, ai fini dell'accoglimento delle domande di cui al comma 3 e comunque nella misura massima di 70 domande complessivamente presentate ai sensi del presente articolo, si terrà conto, in ogni singola azienda, dei seguenti criteri nell'ordine rappresentati:
 - a. maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'AGO;
 - b. maggiore età anagrafica.
8. Ai dipendenti che aderiscono al Fondo di Solidarietà è riservata comunque l'opzione di cui all'art. 5, lettera b) del già citato Decreto, inerente alla liquidazione in unica soluzione della prestazione straordinaria del Fondo medesimo, secondo le misure complessivamente ivi stabilite, esclusa l'ulteriore incentivazione di cui al precedente comma 6.
9. Per quanto riguarda i trattamenti economici e normativi accessori troveranno applicazione le previsioni di cui all'art. 9 dell'Accordo Quadro 26.11.2014, ivi compresa la dichiarazione delle Parti in calce all'articolo stesso, salvo quanto diversamente stabilito nel presente Accordo.

Nota a verbale

Le Parti si danno atto che le Aziende che non presentano le situazioni di eccedenza di cui al comma 3 del presente articolo (e pertanto escluse dalle medesime previsioni) risultano la Banca Popolare di Bergamo, il Banco di Brescia e la Banca di Valle Camonica.

Art. 4 Norme operative e finali

1. Tutte le cessazioni connesse al presente accordo saranno ratificate mediante conciliazione in sede sindacale ai sensi dei vigenti CCNL.
2. Le aziende potranno individuare un numero contenuto di risorse per le quali posticipare la risoluzione del rapporto di lavoro comunque per un periodo non superiore a 6 mesi in relazione alle proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive.
3. In caso di variazioni delle condizioni e dei requisiti legali di accesso ai trattamenti pensionistici, sopravvenute rispetto alla data di stipulazione del presente accordo, le Parti si incontreranno per concordare le opportune misure, anche correttive o modificative rispetto a quanto concordato nello stesso. Qualora dal confronto si verificassero situazioni accertate e consolidate di esodati cui venisse a mancare sia l'assegno di solidarietà che la pensione, si valuteranno i possibili interventi idonei.

F.A.B.I.
FIRST - CISL

4. Le previsioni contenute nel presente Accordo si intendono riferite anche ai Dirigenti, per la parte ad essi applicabile in quanto compatibile con le vigenti norme di legge e di contratto.

Art. 5
Incontro di verifica

Le Parti si incontreranno entro la fine di febbraio 2016, al fine di rendicontare le richieste di adesione pervenute nei termini e alle condizioni previste nel presente Accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roberto
Letto

Delaportella
Felli
Stefano
Luca

UNIONE DI BANCHE ITALIANE Spa

Becc
Yadd
Stefano

FABI

Stefano

FIRST CISL

Silvio Cappelli

SINFUB

UGL CREDITO

Roberto
Carandente
Pietro
Nanni
Luca

UIL.CA

Stefano
Luca
Roberto
Stefano

UNISIN